

COMUNE DI ERBE'

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO
COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 in data 29 luglio 2019

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Principi e finalità
- Articolo 3 – Responsabilità dell'impianto
- Articolo 4 – Limitazioni nell'utilizzo dell'impianto
- Articolo 5 – Accesso ai dati
- Articolo 6 – Pubblicità
- Articolo 7 – Uso delle telecamere
- Articolo 8 - Fototrappole
- Articolo 9 – Conservazione delle registrazioni
- Articolo 10 – Diritti degli interessati
- Articolo 11 – Sicurezza dei dati
- Articolo 12 – Comunicazione e diffusione dei dati
- Articolo 13 – Tutela amministrativa e giurisdizionale
- Articolo 14 – Modifiche e trasmissione
- Articolo 15 – Norma di rinvio

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito presso il territorio del Comune di Erbè.

Garantisce, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento, che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";
- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- **art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** e successive modificazioni;
- decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- "**Provvedimento in materia di videosorveglianza**" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

3. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;

b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", il Sindaco pro - tempore del Comune di Mantova, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**incaricato**", la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- f) per "**responsabile**", la persona fisica eventualmente preposta dal titolare al coordinamento dell'attività degli incaricati e alla vigilanza sul puntuale rispetto della legge e del regolamento;
- g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 2 – PRINCIPI E FINALITÀ

1. L'impianto di videosorveglianza è gestito dal Servizio Polizia Locale dell'Unione Veronese TartaroTione.

L'uso dell'impianto di videosorveglianza è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell'Ente ed è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità e finalità.

Le finalità dell'impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal D.P.R. 24.07.1977 n. 616, dalla L. 07.03.1986 n. 65, in particolare esso si prefigge i seguenti compiti:

- a) attivazione di misure di prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di criminalità sul territorio di competenza e violazioni codice della strada;
- b) ricostruzione, in tempo reale e da remoto, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle forze dell'ordine, a tutela del patrimonio pubblico;
- c) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori delle forze dell'ordine presenti sul territorio;
- d) tutelare il patrimonio comunale.

2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

3. Pertanto, trattandosi di immagini relative anche a persone, è necessario adottare alcuni accorgimenti, modalità e misure che permettano di rispettare i limiti di sicurezza della privacy.

L'attività di videosorveglianza deve, quindi, raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

La localizzazione della telecamera e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

4. La possibilità di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente.

Questa ulteriore risorsa permette di dare maggiore concretezza alla forte volontà di tutelare, attraverso l'attività quotidiana, le fasce più deboli della popolazione e cioè bambini, giovani, donne e anziani, garantendo, di conseguenza, un certo grado di sicurezza negli ambienti di aggregazione giovanile, nei parchi pubblici, nelle aree di parcheggio, nelle strade, nelle vie/piazze monumentali, storiche e negli altri luoghi di frequentazione comune.

5. L'uso dei dati personali nella fattispecie di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Il loro ambito di comunicazione e diffusione è, tuttavia, riservato esclusivamente alle forze dell'ordine che agiscono per finalità di sicurezza pubblica o per motivi di polizia giudiziaria e/o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Nessun dato dovrà essere comunicato o comunque reso disponibile se non dal Responsabile del trattamento.

ART. 3 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPIANTO

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, il Sindaco, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, provvederà, con specifico atto, ad individuarne il Responsabile del trattamento dei dati.

Lo stesso verrà designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati dalle unità di ripresa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) del Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative ed organizzative del servizio.

Il Responsabile è titolare della responsabilità della gestione dell'impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte.

3. Il Responsabile, ai fini del disposto dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, può individuare in qualsiasi momento e con proprio atto scritto uno o più Incaricati del trattamento dei dati.

Gli Incaricati sono autorizzati a visionare le riprese in oggetto e operano sotto la diretta autorità del Responsabile, attenendosi alle istruzioni da questo impartite.

I compiti loro affidati devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Gli Incaricati del trattamento debbono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile.

4. Il Responsabile e tutti gli Incaricati devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

5. Al Responsabile compete il coordinamento dell'attività degli Incaricati, al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal presente Regolamento.

ART. 4 – LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'art. 2.

2. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 della Legge 20.05.1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.

3. Sarà cura del Responsabile dell'impianto disporre affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati da quelle che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro, luoghi di culto.
4. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale.
5. I dati acquisiti dall'impianto non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.
6. I dati acquisiti relativi alla circolazione stradale, non potranno essere collegati con altre banche dati.

ART. 5 – ACCESSO AI DATI

1. I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza, sono da considerarsi “dati sensibili” ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, in quanto possono contenere informazioni definite dall'art. 4, comma 1, lett. d) del citato Decreto e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è consentito esclusivamente all'Autorità Giudiziaria, agli Organi di polizia giudiziaria nonché ai soggetti di cui all'art. 1 comma 4, lettere d) e) ed f).

ART. 6 – PUBBLICITÀ

1. La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura del Responsabile, tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso:
 - a) apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, conformi al modello previsto dal provvedimento generale del 29/04/2004 dell'Autorità Garante Privacy, attraverso i quali il cittadino viene informato che la zona è sottoposta a videosorveglianza;
 - b) affissione del presente Regolamento all'Albo Pretorio del Comune di Erbè;

ART. 7 – USO DELLE TELECAMERE

1. La posizione dell'obiettivo delle telecamere e le eventuali fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile dell'impianto ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema.
2. La suddetta posizione e le suddette fasi non possono essere variate se non su indicazione del Responsabile dell'impianto e dietro comprovate esigenze.
Le tecnologie utilizzate consentono di ingrandire le immagini trasmesse dalle telecamere alla centrale operativa.
3. Tale operazione, però, deve essere effettuata solo in base a precise e motivate esigenze di controllo del territorio, escludendo qualsiasi altro fine che non sia quello normativamente previsto dalla natura stessa di detto sistema di videosorveglianza.
4. Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.

ART. 8 - FOTOTRAPPOLE

1. L'utilizzo della videosorveglianza attraverso sistemi di fototrappole, rappresenta un sistema idoneo, tra le altre cose, a tutelare l'ambiente e la normale civile convivenza.

Data la necessità di monitorare diversi luoghi, si utilizzeranno le fototrappole, ovvero fotocamere autonome, ad alimentazione autonoma, progettate per l'uso all'aperto e resistenti agli agenti atmosferici. Le medesime saranno dotate di sistema di innesco automatico, attivato a seguito di movimento di cose, persone o animali, avvenuto in un determinato spazio di interesse, monitorato da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto o videoclip. Una volta avvenuto il movimento in esame, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video, in base ad impostazioni precedentemente programmate.

2. Finalità delle foto trappole

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un sistema delle foto trappole che osserverà le seguenti finalità:

- rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- prevenire e reprimere eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo della quiete pubblica;
- prevenire e reprimere eventuali atti di abbandono di rifiuti;
- la protezione e l'incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o la repressione dei reati, la razionalizzazione e il miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- la rilevazione degli illeciti amministrativi ai fini di attività di prevenzione, controllo e irrogazione delle sanzioni previste dalla legge;
- l'acquisizione delle prove.

3. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b. raccolti e registrati per le finalità di cui al presente articolo e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni compatibili con le dette finalità;
- c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali essi sono stati raccolti, o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nel presente Regolamento.

I dati personali sono ripresi attraverso le fototrappole appositamente presegnalate come di seguito meglio indicato, e installate su parti del territorio comunale appositamente di volta in volta individuate dall'Amministrazione per la tutela delle finalità pubbliche perseguite dal presente Regolamento.

Il termine massimo per la conservazione di detti dati è limitato ai sette giorni successivi all'acquisizione della memoria esterna dell'apparecchio, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione e comunque conformemente a tutto quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa sovraordinata.

4. Informazioni rese al momento della raccolta

Gli interessati dovranno sempre essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata attraverso un'adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura: "Area videosorvegliata – la registrazione viene effettuata dall'ufficio di Polizia locale – art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs 196/2003 e della Deliberazione 8 aprile 2010 (10°05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza".

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alla modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

¶ dovrà essere collocato prima del raggio di azione della fototrappola, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con essa;

¶ dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema delle foto trappole sia attivo in orario notturno;

¶ potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

5. Norme di richiamo

Per tutto quanto non previsto specificamente in materia di utilizzo delle fototrappole, si applicano tutte le disposizioni stabilite dal presente Regolamento di Videosorveglianza.

ART. 9 – CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

1. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti dalla stazione di monitoraggio e controllo allestita presso la sede del Corpo di Polizia Locale. Sarà possibile, per esigenze operative e con determina del responsabile del trattamento dei dati, consentire la trasmissione delle immagini presso le centrali operative delle altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

2. Le registrazioni, che potranno avvenire esclusivamente presso la sede della polizia Locale del Comune di Erbè, dovranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, trascorso il quale le immagini nuove si sovrapporranno a quelle vecchie.

3. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili saranno riversate su un nuovo supporto informatico al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini dell' autorità giudiziarie o di polizia.

4. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo ai fini di cui al comma precedente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

5. A tale fine i dati personali oggetto di trattamento vengono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 2 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 6;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

6. Il Responsabile del trattamento dei dati personali dispone affinché gli incaricati non effettuino riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 2.

Le immagini saranno raccolte da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa della Polizia Locale del Comune di Erbè dove vengono visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer.

Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, conservate agli atti presso la sede della Polizia Locale.

Le caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

7. Il sistema di monitoraggio dei dati contiene opportune zone d'ombra atte ad impedire eventuali sconfinamenti delle riprese in aree private.

8. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo limitato a poche ore o, al massimo, alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi (al massimo per 72 ore), nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni, presso la sala di controllo, in presenza di

peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta. Se del caso, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure.

9. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, fatte salve quelle riguardanti le ultime 24 ore.

10. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati oppure ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

11. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il Responsabile e gli Incaricati del trattamento di cui all'art. 3. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

12. L'identificazione del Responsabile/incaricato del trattamento dei dati avviene automaticamente, nel momento stesso gli stessi accedono al sistema.

Sarà cura del Responsabile disporre le misure necessarie per attuate operazioni di controllo interno per verificare la corretta applicazione delle procedure previste.

ART. 10 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Responsabile, ha diritto:

- 1) di conoscere l'esistenza del trattamento dei dati che lo riguardano;
- 2) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- 3) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta:

- a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

4) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati, deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e non può comprendere eventuali dati riferiti a terzi.

3. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai soli dati personali riguardanti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o da chi agisce a tutela dell'interessato per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. L'eventuale rifiuto o differimento da parte del Responsabile e/o degli Incaricati deve essere motivato per iscritto. In caso di rifiuto l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ART. 11 – SICUREZZA DEI DATI

1. I dati sono conservati presso il Servizio Polizia Locale del Comune di Erbè.

2. L'accesso a tali locali è consentito: al Titolare del trattamento, al Responsabile del trattamento ed agli Incaricati individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente Regolamento.

3. Gli altri appartenenti al Corpo di Polizia Locale potranno accedere ai locali solo in presenza di un operatore formalmente incaricato al trattamento dei dati.

4. Gli accessi di persone diverse dagli operatori appartenenti al settore della Polizia Locale devono essere opportunamente registrati, secondo precise disposizioni scritte impartite dal Responsabile del trattamento dei dati, il quale provvederà, inoltre, ad adottate le misure minime previste dall'art. 34 del D.Lgs. 196/2003, e s.m.i. - nonché dall'Allegato B) allo stesso D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

ART. 12 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

1. Le prescrizioni del presente regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei principi di cui al provvedimento del Garante del 29/04/2004:

- A) principio di liceità;
- B) principio di necessità;
- C) principio di proporzionalità;
- D) principio di finalità.

2. La comunicazione dei dati personali da parte della Polizia Locale a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando sia prevista da una norma di legge.

In mancanza, la comunicazione è ammessa esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D.P.R. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i.

3. Nel caso di cessazione e/o dismissione del servizio di videosorveglianza con conseguente cessazione del trattamento dei dati, la Polizia Locale, curerà una tempestiva informazione alla cittadinanza, rimuovendo telecamere e cartelli.

ART. 13 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli Artt. 100 e seguenti del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. - è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente Art. 3.

ART. 14 – MODIFICHE

Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante o atti regolamentari generali del Consiglio dell'Ente, dovranno essere recepiti con delibera di Giunta Comunale.

ART. 15 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. - "Codice in materia di protezione dei dati personali" - ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.